



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **8 maggio 2021**

ISA Regime premiale senza variazioni rispetto all'anno precedente

Provvedimento AE del 26 aprile 2021 n. 103206.

Confermato il sistema introdotto già per il 2020 basato sul risultato di affidabilità 2020 e sulla media del risultato annuo e del risultato del periodo precedente.

Accesso ai benefici premiali di cui alla **lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-bis**

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2020, presentano un livello di affidabilità **almeno pari a 8**, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- a) 50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2021;
- b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2020.

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2022, è riconosciuto, per crediti di importo **non superiore a 50.000 euro annui**, ai contribuenti con un livello di affidabilità **almeno pari a 8** per il periodo di imposta 2020.

I benefici di cui ai punti precedenti sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 8,5**, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

Le soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2022.

Accesso ai benefici premiali di cui alla **lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-bis**

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno di imposta 2021, è riconosciuto, per crediti di importo **non superiore a 50.000 euro annui**, ai contribuenti con un livello di affidabilità **almeno pari a 8** per il periodo di imposta 2020.

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2022, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità **almeno pari a 8** per il periodo di imposta 2020.

I benefici di cui ai punti precedenti sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 8,5**, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

Le soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2022.

Accesso ai benefici premiali di cui alle **lettere c), d), e) ed f) del comma 11 dell'articolo 9-bis**

L'esclusione dall'applicazione della **disciplina delle società non operative**, è riconosciuta per il periodo d'imposta 2020:

- a) ai contribuenti con un livello di affidabilità **almeno pari a 9** per il periodo di imposta 2020;
- b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 9**, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, è riconosciuta per il periodo d'imposta 2020:

- a) ai contribuenti con un livello di affidabilità **almeno pari a 8,5** per il periodo di imposta 2020;

b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 9**, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

I termini di decadenza per l'attività di accertamento, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d'imposta 2020, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità **almeno pari a 8** per il medesimo periodo di imposta.

L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, con riferimento al periodo d'imposta 2020, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità **almeno pari a 9** per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 9**, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

